



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA N. 1278

II SINDACO

- Premesso** che sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree verdi pubbliche, alle pubbliche vie e piazze ed alle aree soggette a servitù di pubblico passaggio, vengono frequentemente rinvenuti escrementi lasciati da animali;
- Considerati** i problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale che si possono venire a determinare ed i conseguenti pericoli per la salute pubblica;
- Considerati** altresì i disagi arrecati alle persone (residenti e turisti) nella fruibilità delle aree pubbliche, nonché il pregiudizio causato all'ordine ed al decoro cittadino;
- Constatato** il numero sempre crescente di animali d'affezione presenti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile determinare una giusta ed adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- Ritenuto** opportuno adottare i necessari provvedimenti a tutela dell'igiene e sanità pubblica e del decoro della Città e ritenuto altresì doveroso imporre regole e prescrizioni al fine di tutelare la sicurezza ed incolumità pubblica delle persone da eventuali aggressioni di animali;
- Richiamate** le precedenti ordinanze n. 846 del 28.01.1997 e n. 999 del 08.07.1998, con le quali veniva fatto obbligo ai possessori dei cani di raccogliere immediatamente in sacchetti a tenuta stagna le deiezioni lasciate dai propri animali in qualsiasi luogo pubblico;
- Ritenuto** pertanto di dover ribadire l'obbligo per i detentori di animali di affezione condotti in spazi ed aree pubbliche di raccogliere le deiezioni lasciate dai predetti animali e di dover altresì integrare le prescrizioni contenute nelle predette ordinanze, prevedendo inoltre l'obbligo per i proprietari o detentori di cani:
- di utilizzare sempre il guinzaglio (secondo modalità e misure di legge) durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve apposite aree, eventualmente individuate dal Comune;
 - di portare al seguito una museruola da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - di assicurare che l'animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive;
- Ravvisata** la necessità di provvedere all'adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa;
- Vista** la Legge n. 689 del 24.11.1981;
- Visto** il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 50 e 54;
- Visto** l'art. 82 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- Visto** il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
- Visto** il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- Visto** l'art. 1 della L. 281 del 14.8.1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
- Vista** la L.R. n. 34 del 26.7.1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione" ed il regolamento attuativo approvato con D.C.R. 697/1993 – D.P.G.R. 4359/1993;

ORDINA

Nelle aree urbane, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o asserviti al pubblico passaggio, è fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di animali di affezione:

- di raccogliere immediatamente le deiezioni lasciate dai propri animali;
- di utilizzare sempre il guinzaglio (secondo modalità e misure di legge) durante la conduzione dell'animale fatte salve apposite aree, eventualmente individuate dal Comune;
- di portare al seguito una museruola da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- di assicurare che l'animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive;

Sono esonerati dall'obbligo di cui al primo punto i non vedenti che utilizzano i cani per il proprio accompagnamento.

AVVERTE

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione, a carico del trasgressore, della **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00**, secondo i criteri e con le modalità di cui alla L. 689/1981.

Nel caso di violazione del disposto di cui al primo punto, il trasgressore sarà comunque obbligato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, alla rimozione delle deiezioni.

La presente ordinanza abroga le precedenti n. 846/1997 e 999/1998.

D E M A N D A

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio, alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Stresa nonché mediante l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza:
 - all'Ufficio Tecnico Comunale che è incaricato della posa della prescritta ulteriore segnaletica di avviso;
 - alla Polizia Municipale che è incaricata dell'osservanza e dell'esecuzione.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Stresa,

IL SINDACO
Dr. Canio Di Milia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi a tutto il _____

(n. _____ Registro Pubblicazioni).

Stresa, li _____

Il Messo Comunale